

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
dr. M. Draghi
usg@mailbox.governo.it

e
Ministro della Salute
dr. R. Speranza
seggen@postacert.sanita.it

e
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
A. Orlando
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

e
Ministro della Funzione Pubblica
R. Brunetta
protocollofdp@mailbox.governo.it

e segue in indirizzo:
a tutti i componenti la Camera e il Senato
alle loro Commissioni
ai loro capi gruppo

**Proposte di approfondimento e analisi al DL. 44/2021-1 Aprile 2021
che dovrebbero concretizzarsi nell'abrogazione dell'Art. 4 o in una
profonda, quanto sostanziale sua modifica.**

Testo Art. 4: disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel

rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al c. 1.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i

3/8

CUB Sanità Italiana
Sede Nazionale: Viale Lombardie 20
20131 Milano Tel: 02/70631804
Fax: 02/70602409
Segretario Nazionale

Confederazione
CGIA
CGP
CGI
Unitaria di Base

soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

INTRODUZIONE

Siamo la CUB Sanità, ci occupiamo da anni di tutelare le lavoratrici e i lavoratori sia del Settore Sanitario che Socio-Sanitario-Educativo-Assistenziale pubblico e privato sul territorio Nazionale organizzandole/i nel nostro Sindacato di Base. Non siamo quindi chi rincorre news poco attendibili o si lascia andare a spiccioli giudizi. Sul tema COVID19/Vaccini/Salute&Sicurezza, riteniamo giusto rilevare e fare rilevare a chi ci legge che i soli dati certi sono: 1) la Pandemia da COVID19 è un vero evento storico mondiale, 2) la Storia va letta e giudicata solo a distanza di mesi, anni, spesso decenni, 3) la Storia ci dice che molti Vaccini in varie altre epoche planetarie, hanno concorso a debellare altrettanti Virus, 4) abbiamo ben chiaro che alcuni Vaccini hanno rappresentato e rappresentano ancora ora la sola prospettiva di salvezza dei popoli e delle Classi, specie le più povere che storicamente hanno sempre pagato il prezzo più alto in termini di vite umane e impoverimento durante e dopo ogni pandemia e ancora oggi, assieme alle categorie di lavoratori più deboli rischiano di pagarla. Ma abbiamo anche altrettanto chiaro in testa che è assurdo rendere operativo questo DLgs. 44/2021 in un momento in cui nemmeno vi sono certezze o risposte certe e chiare, alle almeno 100 domande che i cittadini tutti, lavoratori del Settore compresi, ascoltando le oltre contraddizioni che giungono ogni giorno pongono in diritto alle varie Autorità Scientifiche/Politiche senza risposte certe. Il solo dato noto a chiunque, è che da oltre 1 anno le notizie, vere o infondate, cambiano e si inseguono di giorno in giorno alimentando un comprensibile timore tra le persone. Ed è per questa situazione che è storica e Mondiale che La CUB Sanità, non intende lasciare sole/i le lavoratrici e i lavoratori ed è per questa nostra scelta e ferma decisione che migliaia di lavoratori si sono rivolti a noi che con questa nostra intendiamo rappresentarli oggi a Voi, domani in ogni altra sede, poiché per altro sostenuti in queste loro giuste rimostranze, anche da larga parte dei loro colleghi già vaccinati. **Giusto affermare che fossimo mai davanti a una recrudescenza di Virus del Vaiolo, della Poliomielite o similari e quindi alla necessità di rivolgersi a Vaccini che hanno già dato prova certa di soluzione e affidabilità, la qui presente lettera e richiesta di abrogazione o profonda e sostanziale modifica dell' Art. 4 DL 44/2021, la CUB Sanità, non la avrebbe mai inviata.**

La motivazione delle nostre proposte per la cancellazione e la abrogazione dell'Art. 4 al DL 44/2021:

Con il presente scritto si intende sottolineare alla Vostra Ill. ma attenzione di politici chiamati a valutare e deliberare, alcuni aspetti del DLg. 44/2021 Art. 4, che meritano un approfondimento proprio alla luce della ratio complessiva che si vorrebbe adottare nei confronti del personale di interesse Sanitario dei Settori Sanitario e Socio-Sanitario pubblico/privato e di tutti i liberi professionisti pur sempre riconducibili a vario titolo ai medesimi Settori, durante questa fase storica emergenziale che l'Italia sta


attraversando, per tramite di azioni Medico-Scientifiche e Politiche che sono a tutta evidenza sperimentali e in via di progressivo aggiustamento sull'intero Pianeta, poiché finalizzate a battere o quanto meno a contenere la diffusione del Virus Covid-19.

E' comprensibile che ogni norma emergenziale che nasce nell'ambito di questa sperimentazione di difesa e di tutela che è mondiale, possa mirare anche a un bilanciamento fra la compressione di alcuni diritti fondamentali delle persone e la necessità di limitare il contagio tra le stesse nel contesto di pandemia in atto. In tale clima e contesto, rischia di inserirsi però ora il Dlg. 44/2021, che all'Art. 4, nel mentre intende agire sull'obbligo vaccinale quale ipotetico rimedio al Covid 19, nei luoghi di lavoro del Settore Sanitario e Socio-Sanitario pubblico e privato, in realtà si traduce in una vera e propria imposizione, avverso i lavoratori, sdoganando un principio che è indiscutibilmente ricattatorio e coercitivo poiché si traduce in una sola frase: "fatti il Vaccino, o perdi il salario e anche il lavoro".

Ora, se è vero come lo è che: 1) stiamo vivendo una fase storica Mondiale, fatta anche di esperimenti finalizzati a battere il Virus, 2) se è vero come lo è che nessuna Autorità Medico e Scientifica indica nei Vaccini oggi in distribuzione, il rimedio certo alla sua trasmissibilità tra le persone, sostenendo invece la loro utilità nel render meno grave o meno mortale il Covid 19 nei soggetti vaccinati e se quindi è in conseguenza vero che questo Decreto è finalizzato a valutare cosa accadrà nei luoghi di ricovero e cura e similari nel caso di una totale assenza di Personale Sanitario e Socio-Sanitario non Vaccinato, allora viene da chiedersi perché non rendere l'Art. 4 al Dl. 44/2021, davvero e solo finalizzato a questo scopo poiché se è infine vero, come lo è, che il giudizio storico, di alcune decisioni Medico Scientifiche e anche Politiche, portate avanti oggi in via sperimentale, andranno rendicontati tra mesi, anni, forse decenni, la chiara domanda che Vi si pone è la seguente: perché penalizzare ora il personale, a cui il DL.44/2021 Art. 4, viene indirizzato, visto che nessuno, nemmeno la Scienza è in grado di garantire oggi quale sarà domani il risultato di aver allontanato dal lavoro, un certo numero di lavoratori, non vaccinati a vario titolo o ragione, causa una Legge che se approvata, è a sua volta precauzionale ma solo sperimentale ?

Quale sarà quindi il giudizio storico che verrà assegnato a chi Parlamentare o Senatore, l'Art. 4 al Dl. 44/2021 lo approverà, nel caso in cui la sola e ipotetica ragione messa in campo da chi decide di sanzionare oggi nel posto di lavoro e nel salario i non vaccinati (la ipotizzata protezione tra soggetti) dovesse rivelarsi mai davvero inesistente ?

Il DLgs. 44/2021 sembra inoltre non tener conto che il cosiddetto diritto a ricollocazione anche in mansioni inferiori, in realtà per consolidata Giurisprudenza del Lavoro non esiste. Non esiste infatti in nessun Settore pubblico o privato un vero obbligo Aziendale a garantire lavoro e reddito al personale a vario titolo in esubero rispetto alla normale organizzazione del lavoro che appartiene a pieno titolo al solo Datore di Lavoro o Amministratore pubblico e privato, quale diritto che è Costituzionale e a oggi insindacabile in qualsivoglia Tribunale del Lavoro. Vale la pena farvi presente che già oggi, ancora prima della sua approvazione le Associazioni datoriali e anche alcune Aziende, già hanno preannunciato la loro impossibilità a ricollocare tale personale.



L'Art. 4 al Dl. 44/2021 se approvato così come è, o senza concrete e diverse indicazioni e garanzie, apre la porta a sospensioni senza salario e a licenziamenti, ovvero a qualche decina di migliaia di ex Eroi, che metteranno a rischio, non più ora la propria vita come in occasione della prima ondata di pandemia, ma la propria sopravvivenza ed il lavoro e in conseguenza, la casa, i figli e la famiglia, così come avviene ovunque per chi perde lavoro e reddito. Sono le stesse persone, i Cittadini, che hanno operato a lungo quando sia la Politica che la Scienza, così come i padroni ed Amministratori vari, negavano il Virus, sono le medesime che hanno lavorato a lungo prive della benché minima protezione, sono le stesse che unico caso nella Categoria -dall'ultima Guerra Mondiale a oggi- hanno lasciato sul campo decedute, alcune centinaia di lavoratori, oltre a qualche altre migliaia di lavoratori che ne hanno riportato malattie e danni fisici nei 2 Settori.

I dati aggiornati al 16 Aprile 2021 dal Consiglio dei Ministri dicono che su un totale di 1.895.088 lavoratrici e lavoratori pubblici e privati, impiegati nei 2 pur distinti Settori, il 92,68% hanno già avviato il percorso Vaccinale e che quindi il solo 7,32% resta al momento il numero dei non vaccinati. Di questi molti che avevano contratto il COVID, stanno attendendo il cosiddetto periodo finestra, ovvero quel periodo che va da 3 a 6 mesi, prima di poter accedere al Vaccino. Non è quindi così certo, né così chiaro, a quanto potrebbero assommare infine le lavoratrici che a vario titolo o ragione, a seguito dell'eventuale approvazione del DL. 44/2021 Art. 4 in Legge, potrebbero venir sospesi senza salario o licenziati, ma a leggere ciò che ogni giorno riportano i vari organi di Stampa, giungere a farlo, equivarrebbe a chiudere e lasciare a casa, senza il lavoro ed il salario un numero pari a 3, 4 o forse 5 e anche più, Aziende pari all'ILVA di Taranto.

Così fosse, non possiamo non porvi anche il tema del "a chi assegnare la eventuale responsabilità nel disservizio, nei ritardi e dei danni anche gravi e d'ogni genere e natura ai Cittadini e agli ammalati" che verrebbero a determinarsi nel servizio sanitario e socio-sanitario già privo oggi, del personale necessario a garantire i livelli minimi essenziali di indagine e di cura.

L'Art. 4 al Dlg. 44/2021 per altro privo d'ogni specifico parere del Garante della Privacy, se convertito in Legge, lede il principio Costituzionale della libertà di scelta cui all'Art. 32, è in piena contraddizione con le Sentenze a più riprese espresse pari argomenti, dalla Corte Costituzionale, è in contrasto con i trattati Europei dal Codice di Norimberga, alla Dichiarazione di Ginevra e di Helsinki, alla Convenzione di Oviedo, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sin anche alla Risoluzione n° 2361/2021 del Consiglio d'Europa, senza contare che lede in modo inequivocabile anche la Legge sul "consenso informato" e infine che l'Italia appare il solo Paese in Europa a volersi indirizzare all'adozione di un obbligo per Legge a Vaccinarsi e ciò pur contro a ogni Convenzione e ragionevolezza, poiché non v'è certezza che i Vaccini in distribuzione impediscano il contagio o la diffusione del Covid19 se non come un effetto forse secondario, attenuando l'evolversi al peggio dei sintomi e della malattia nel solo vaccinato.

Entrando nel merito di alcune altre criticità e incongruenze cui all'Art. 4 al Dlg. 44/2021, non si può prescindere dalla disamina delle premesse del Decreto. La ratio della normativa posa sulla necessità di dover/voler introdurre in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale, la misura di contenimento della diffusione dell'epidemia rappresentata dalla vaccinazione obbligatoria che, tuttavia, non si

propone lo scopo di tutelare tutti ma solo specifiche categorie di persone in determinati contesti a rischio e, in ogni caso, per un periodo di tempo limitato al 31.12.2021.

In sostanza, se la finalità protettiva della nuova Norma è omogenea dal punto di vista oggettivo della sua applicazione territoriale, altrettanto non può dirsi per la sua declinazione soggettiva, posto che gli effettivi destinatari della tutela, realizzata tramite l'obbligo vaccinale non dovrebbero essere tutti i soggetti ma solo una particolare categoria di soggetti con cui gli obbligati -intanto tra di loro-, vengono a contatto con altra parte della Cittadinanza, in ragione di dove operano e delle attività che svolgono.

Posto che la vaccinazione non è una cura, ma dovrebbe essere una profilassi preventiva su soggetti sani, il bilanciamento scelto è dunque rappresentato dal tentato contemperamento dei diritti costituzionali in gioco (salute e lavoro) che però, nel suo punto di equilibrio diventa difficilmente individuabile, poiché si parla di sospensione dalla retribuzione, subordinata al diritto di svolgere prestazioni/mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in altra forma, il rischio di diffusione del contagio, un rischio che per essere sanzionabile, non può essere solo astratto ma determinato, concreto e specifico ovvero ulteriore e maggiore rispetto a qualsivoglia altra attività che implichi contatto interpersonale.

Ragionare altro modo comporterebbe una violazione dei principi di uguaglianza e parità di trattamento tutelati in primis dall'Art. 3 della Costituzione, poiché si finirebbe per sottoporre all'obbligo soggetti che nel concreto svolgono attività identiche ad altre, ma che non prevedono alcun obbligo vaccinale per chi le esercita. In sintesi: un trattamento diverso per situazioni uguali. È di tutta evidenza. Inoltre che la previsione di un limite temporale, il 31/12/2021, non può che indicare un'interpretazione restrittiva della norma, da qualificarsi norma speciale e temporanea, una misura straordinaria, di applicazione eccezionale, quasi di estrema ratio, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e senza discriminazioni fra situazioni simili, tenuto conto anche delle altre misure di prevenzione già in essere.

Nel suo complesso di proposte applicative l'Art. 4 al Dlg. 44/2021, appare quindi non solo ingiusto, iniquo ma anche errato al punto in cui se tramutato in Legge darebbe certo origine a centinaia, migliaia di Cause Civili e del Lavoro e/o a Ricorsi Amministrativi o Internazionali, individuali o collettivi, col risultato di numerose richieste di rimborso del danno e intasamento dei Tribunali.

PER TALI, INNUMEREVOLI E CHIARISIME RAGIONI L'ART. 4 CUI AL DL. 44/2021 NON VA RICONVERTITO IN LEGGE DELLO STATO.

In altro caso e solo in subordine, l'Art. 4 al DL. 44/2021, andrebbe profondamente modificato, nella sua riconversione in Legge, a partire dal titolo medesimo dell'Art. 4 Dl. 44/2021, che dovrebbe esser quindi modificato, a nostro e solo "titolo" d' esempio, da:

Art. 4: disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

in:
- "VALUTAZIONE SPERIMENTALE E PREVISIONALE DI IMPATTO SUI LUOGHI DI LAVORO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO NEL CASO DI TOTALE E PROGRAMMATA ASSENZA DI PERSONALE ADDETTO, NON SOTTOPOSTO A VACCINO SARS-COV-2.

La motivazione delle nostre proposte di una profonda e sostanziale modifica dell'Art. 4 al Dl. 44/2021:

La eventuale rivisitazione e riscrittura dell'Art. 4 al Dl. 44/2021 necessita in premessa di una profonda riflessione, e ciò proprio alla luce della ratio complessiva che si vorrebbe adottare nei confronti del personale a cui Esso è indirizzato. Per favorire questa indispensabile riflessione, non resta che riprendere un punto già affrontato appena sopra: se è vero che: 1) stiamo vivendo una fase storica Mondiale, fatta di tentativi sperimentali finalizzati a battere il Virus, 2) se è vero come lo è che questo Decreto è finalizzato a valutare in via sperimentale, cosa accadrà nei luoghi di ricovero e cura e altri simili, se essi resteranno privi al loro interno di Personale Sanitario e Socio-Sanitario o assimilato, non Vaccinato a vario titolo e ragione, 3) se è vero, come lo è, che il risultato ed il giudizio storico, di alcune scelte Medico Scientifiche e anche Politiche, oggi sperimentali, andranno analizzati e rendicontati a distanza di mesi, anni, forse decenni, la chiara domanda che Vi si pone è la seguente: **perché penalizzare oggi e con urgenza il personale, a cui il DL.44/2021 è indirizzato, visto che nemmeno la Scienza è in grado di garantire ora quale sarà domani il risultato di aver allontanato dal luogo di lavoro, un certo numero di lavoratori, non vaccinati a vario titolo o ragione, causa una Legge che se approvata è a sua volta solo una ipotesi precauzionale e a sua volta solo sperimentale, con grande e grave risultato di una vera e propria (irre)responsabilità della Politica che né dovrà rispondere ?**

Affrontare il tema in altro modo, potrebbe invece dare un senso comprensibile all'intervento Legislativo, che è e resterà pur sempre sperimentale, ma avverso al Virus e non come lo è ora contro ai lavoratori, diminuendo così sia il danno, che il malcontento che la platea di eventuali ricorrenti.

Premesso in via indicativa e non esaustiva tutto quanto sopra e premesso infine che riteniamo giusto che i cittadini tutte/i dovrebbero innanzitutto poter scegliere nel rispetto del sano principio già sancito della libertà di scelta e del libero Consenso informato, quando possibile almeno il tipo di Vaccino da utilizzare, e ciò anche in considerazione delle News Scientifiche in via di aggiornamento, queste alcune delle nostre proposte:

1. Alle operatrici/operatori che per condizioni di salute non si possono vaccinare, anche nel caso di impossibilità a ricollocazione, va garantito superando ogni diritto Costituzionale Imprenditoriale, il reddito pieno sino rientro sul posto di lavoro, vista l'impossibilità "oggettiva e soggettiva" al lavoro.
2. Alle lavoratrici gravide o in allattamento sinché persiste 1 solo dubbio sul Vaccino, è già oggi possibile assegnare la astensione obbligatoria dal 1 giorno del feto al 7 mese del bimbo, per tramite la Legge 151/2001, troppo spesso negata oggi da padroni ed amministratori, pubblici e privati, sui luoghi di lavoro. Questo suggerimento deve essere chiaramente aggiunto e imposto all'Art. 4 DLg. 44/2021.
3. Agli operatori Pubblici e privati, che oggi non intendono vaccinarsi per timore, prudenza o scelta, sia garantita la prosecuzione senza interruzione alcuna del proprio lavoro nella

mansione oggi occupata, dotandoli di adeguati DPI, che già hanno dimostrato anche nella fase peggiore della pandemia in campo Sanitario e Socio-Sanitario, validità ed efficacia.

4. Alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici e privati dei 2 Settori, che al momento, a vario titolo o ragione, non possono o non intendono vaccinarsi, per timore, prudenza o scelta, sia garantita la ricollocazione certa nel luogo di lavoro e quindi continuità del reddito per tramite una norma che possa superare, non a parole ma nei fatti, l'ostacolo del diritto Costituzionale imprenditoriale a scegliere insindacabilmente la propria Organizzazione del lavoro.

5. Ove non sia possibile la ricollocazione, il Governo deve garantire nel corso della sperimentazione per Decreto e sino al suo termine previsto, continuità di reddito a tutto il personale coinvolto. A solo esempio, per il Settore privato si potrebbe istituire una CIG ad hoc, mentre per il Settore Pubblico, si attinga semmai all'uso della cosiddetta "disponibilità" a. s. Dlgs. 165/2001 Art. 33 c. 8. In ambedue i casi la scrivente chiede che le Aziende anticipino il pagamento dei due istituti retributivi integrandoli al 100% degli emolumenti base. Diversamente il Governo intervenga con diversi ma pur analoghi provvedimenti e stanziamenti finanziari ad hoc che dovranno essere previsti dalla medesima Legge.

6. Ai liberi professionisti oggi impiegati a vario titolo nei 2 Settori il Governo deve garantire tramite provvedimenti ad hoc il diritto al reddito, intanto sino al termine previsto dalla eventuale tramutazione o sua modifica dell'Art. 4 Dl. 44/2021, in provvisoria Legge dello Stato.


7. Va quindi da se che anche il comma 12 Art. 4 Dl. 44/2021 dovrà essere modificato, per garantire le necessarie risorse economiche a carico di INPS e della finanza Pubblica.

8. Al termine della sperimentazione in via di adozione, ovvero al 31 Dicembre 2021, come previsto, nel caso in cui l'Art. 4 al Dl. 44/2021 venga approvato con queste modifiche, le Autorità scientifiche, esprimeranno una franca analisi degli accadimenti intervenuti nei 6 mesi di sperimentazione, mettendone al corrente il Governo, che potrà agire in conseguenza.

Disponibili per ogni chiarimento anche nel corso dell'evolversi del tema, inviamo distinti saluti.

Milano 10 Maggio 2021
Raccomandata r.r.

Walter Gelli 3407828290


CUB Sanità Italiana
Sede Nazionale: Viale Lombardia 20
20131 Milano Tel- 02/70631804
Fax- 02/70602409
Segretario Nazionale

Confederazione Unitaria di Base

Milano: V.le Lombardia 20 - tel. 02/70631804 fax 02/70602409
www.cub.it – cubvideo.it - e mail cub.nazionale@tiscali.it – sanitanazionale@cub.it